

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert, Christian Vitta e cofirmatari per la modifica dell'art. 29 della Legge sul consorzio dei Comuni (LComm)

del 26 settembre 2011

Il 1° settembre 2011 è entrata in vigore la nuova Legge sul consorzio dei Comuni. Essa tratta all'art. 29 il finanziamento delle opere consortili:

¹*I Comuni consorziati sono responsabili, nei limiti delle loro quote, degli anticipi al Consorzio per la realizzazione delle opere.*

²*I Comuni, parallelamente all'avanzamento della realizzazione delle opere, dietro richiesta versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.*

³*Di principio i Comuni sono tenuti a riprendere i debiti anche per le opere consortili già realizzate. Il Consiglio di Stato può emanare direttive in proposito.*

⁴*Al Consorzio cui fosse negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.*

L'articolo prevede in particolare l'attivazione da parte dei Comuni consorziati degli investimenti effettuati dai Consorzi. In particolare il cpv. 3 autorizza il Consiglio di Stato ad emanare direttive (in deroga) unicamente riguardo alla ripresa dei debiti di opere già realizzate.

Per taluni Consorzi il passaggio dall'attivazione da parte dei Consorzi a quella da parte dei Comuni può tuttavia risultare inopportuna e persino contraria a leggi superiori, come è il caso per i Consorzi della depurazione delle acque, la cui gestione tecnico-finanziaria è retta dalla LALIA (art. 9 LALIA).

L'evoluzione dei Consorzi di depurazione è caratterizzata da due fasi:

- Fase 1:

progettazione e realizzazione dei collettori e degli impianti consortili e susseguente messa in esercizio degli stessi.

Il dimensionamento di queste opere è avvenuto in funzione delle capacità richieste dai Comuni consorziati, calcolate in base alla contenibilità dei PR. La chiave di finanziamento delle opere, stabilita al momento della costruzione, è servita al riparto di questi costi ed è stata basata essenzialmente sui criteri di dimensionamento, ossia sullo "spazio" che ogni Comune si era riservato.

Con l'inizio dell'operatività degli impianti, per ripartire i costi di esercizio è generalmente stata introdotta una seconda chiave di ripartizione, basata su parametri quali l'IFF, il valore di stima delle costruzioni, gli abitanti residenti, il consumo di acqua potabile e altri.

- Fase 2:

le parti elettromeccaniche degli impianti di depurazione sono sottoposte ad un usura maggiore di quelle civili e di conseguenza devono essere rinnovate con ritmi diversi da quelli degli stabili e costruzioni che le ospitano. Anche l'evoluzione della tecnologia ha ritmi diversi di quelli delle parti edili. Lavori di manutenzione straordinaria e di rinnovo di queste parti degli impianti sono anche l'occasione per adeguarli non solo allo stato della tecnica ma pure alle nuove leggi e alle necessità derivanti dallo sviluppo avuto dai diversi Comuni, sviluppo che spesso non è stato quello previsto dai PR. La maggior parte di questi interventi di rinnovo dovrebbero poter

essere considerati lavori di manutenzione, anche se richiedono la presentazione di un messaggio, in quanto gli importi in gioco sono dettati dall'usura e dalla vetustà dei macchinari e superano molte volte il milione di franchi.

In base al principio di causalità sancito dalla LALIA gli importi derivanti dall'ammortamento degli investimenti di seconda fase devono essere considerati come una qualsiasi altra voce di costo. Prova ne sia che le chiavi di riparto utilizzate dai Consorzi per questi investimenti di manutenzione straordinaria e di rinnovamento non si basano più sui dati di dimensionamento dei piani regolatori, ma sui parametri annuali che regolano la ripartizione dei costi di esercizio (IFF, consumo di acqua potabile, abitanti residenti, pernottamenti turistici, ecc.), che tengono conto di questo principio e che consentono di ripartire equamente, anno per anno, questi costi tra i Comuni. Se a ciò aggiungiamo che, sempre in applicazione del principio di causalità, anche le grosse industrie sono chiamate a partecipare ai costi di funzionamento della depurazione, risulta chiaro come l'attivazione di tali investimenti vada fatta dal Consorzio e non dai Comuni.

Ad esempio su opere che vengono ammortizzate nell'arco di 20 anni un Comune, che inizialmente aveva 1000 abitanti e che alla fine di questo periodo li ha raddoppiati, è correttamente chiamato ogni anno a pagare sempre qualcosa di più a seguito del suo sviluppo.

Scaricando invece sui Comuni i nuovi investimenti al momento della loro messa in opera, lo stesso Comune pagherebbe un importo nettamente inferiore a quanto da lui effettivamente utilizzato nel corso dei 20 anni di utilizzo di questa opera consortile.

Il sistema di ammortamento applicato dai Consorzi (lineare e non sul residuo) corrisponde all'effettiva durata di vita della parte di impianto attivata. Questo sistema permette quindi di definire meglio, nell'ambito della prevista revisione della LALIA, quali siano i costi da prelevare tramite tassa d'uso e quali tramite i contributi di costruzione. Esso permette inoltre ai Comuni di emettere il contributo definitivo per le canalizzazioni, che altrimenti non potrebbe mai essere emesso definitivamente a seguito della continua necessità di manutenzione e rinnovamento degli impianti.

Considerando l'ammortamento degli investimenti per il mantenimento degli impianti un costo come gli altri, l'importo richiesto ai Comuni per la copertura dei costi di rinnovo permetterebbe quindi facilmente ai Comuni di finanziare, nello spirito della legge federale sulla protezione delle acque, l'esercizio e la corretta manutenzione degli impianti di depurazione (e dei collettori principali che adducono le acque) con la tassa d'uso, riservando i contributi di costruzione unicamente alle opere comunali (e ai costi di realizzazione delle opere della depurazione).

Per poter garantire questa forma di corretta applicazione del principio della causalità è quindi indispensabile che i Consorzi di depurazione possano attivare in proprio gli investimenti fatti e che questa possibilità sia parallelamente inserita anche nella nuova LALIA. Non da ultimo va rimarcato che già una corretta gestione dell'IVA richiede l'attivazione degli investimenti da parte dei Consorzi, evitando che la catena creata da questa imposta venga interrotta.

Visto quanto sopra, i sottoscritti firmatari invitano a modificare l'art. 29 LComm, come segue:

Art. 29 - Finanziamento investimenti consortili

¹I Comuni consorziati sono responsabili delle loro quote secondo quanto definito dagli statuti consortili approvati dai Comuni.

²Lo statuto stabilisce se il finanziamento e ammortamento dei nuovi investimenti, come pure quello degli investimenti consortili già realizzati, è a carico del Consorzio oppure direttamente dei Comuni consorziati.

³Se il finanziamento e ammortamento degli investimenti sono posti direttamente a carico dei Comuni consorziati, parallelamente all'avanzamento degli stessi e dietro richiesta, i Comuni versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi attivando le medesime nei conti comunali. Per gli investimenti già realizzati la Delegazione concorda con i Municipi le modalità di ripresa del valore residuo.

⁴Al Consorzio cui fosse negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.

⁵Il Consiglio di Stato può emanare direttive per l'applicazione del presente articolo e disciplinare aspetti particolari nel Regolamento di applicazione.

Amanda Rückert e Christian Vitta
Agustoni - Bignasca A. - Corti -
Giudici - Maggi - Mellini - Pinoja